

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4408 del 06/09/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208, comma 15 - Rinnovo Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi tramite mezzo mobile - Ditta: GARILESI, PESCI & C. - GRUPPO GHIAINI - S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4529 del 02/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sei SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 5 del 1° giugno 2006;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n. 115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

PREMESSO CHE:

- che in data 30/05/2011, con Determinazione n. 1492 la Provincia di Parma ha autorizzato, ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la ditta GARILESI, PESCI & C. – GRUPPO GHIANI – S.R.L., avente sede legale in Via del Traglione 101/A, loc. Casalbaroncolo - 43122 Comune di PARMA (PR), ad effettuare attività di trattamento di rifiuti inerti per il successivo recupero con l’ausilio di uno specifico impianto mobile (R5);
- che con precedente Determinazione n. 1146 del 22/04/2011 la ditta GARILESI, PESCI & C. – GRUPPO GHIANI – S.R.L. la Provincia di Parma ha autorizzato il medesimo impianto relativamente alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs.152/2006 e smi;
- che con Determinazione n. 2872 del 23/11/2012 la Provincia di Parma ha modificato la Det. n.1492 del 30/05/2011 integrando la matrice emissioni in atmosfera nell’autorizzazione unica di cui all’art. 208 c.15 D.Lgs. 152/06 s.m.i.;

VISTA:

- la domanda di rinnovo (senza modifiche) Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 comma 15

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aoopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisita da Arpae SAC di Parma al prot. PG/2020/171636 del 26/11/2020, pervenuta da parte della Ditta "GARILESI, PESCI & C. – GRUPPO GHIAINI – S.R.L." (cod. fisc. /P.IVA: 00148680341), con sede legale in Via del Traglione 101/A, loc. Casalbaroncolo – 43122 Comune di PARMA;

- che il mezzo mobile di frantumazione, da utilizzare in cantieri diversi (non identificabili a priori), è così identificato:
 - Marca: Franzoi Metalmeccanica S.r.l. - Via G. Rossa, 18/A - 30037 Scorzè (VE),
 - Tipo Modello: TRI 1611 FP
 - Matricola: 1080,
 - Anno di costruzione: 2010,
 - Specifiche: potenza motore: 118 kW - costituito da: di tipo semovente a carro cingolato, con motore di servizio a gasolio con potenza installata di 118 kW ed è dotato di: trituratore a lame rotanti; separatore magnetico per parti metalliche; equipaggiamento per l'abbattimento di polveri tramite nebulizzatori per acqua;
 - ricovero del mezzo mobile, quando non viene utilizzato nelle campagne di recupero: Via del Traglione 101/A, loc. Casalbaroncolo – 43122 Comune di PARMA (PR);
- la ditta chiede di poter recuperare i seguenti cod. EER di rifiuti: 010408, 010413, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170504, 170508, 170802, 170904;
- per un quantitativo massimo annuo pari a: 19.500 t/anno (potenzialmente anche riferiti interamente ad un unico cod. EER fra i rifiuti autorizzati);

RILEVATO:

- che Arpae SAC di Parma con prot. n. PG/2021/9810 del 22/01/2021 ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L.241/90 e s.m.i., chiedendo tuttavia documentazione a completamento;
- la documentazione a completamento della domanda di rinnovo (acquisita al prot. PG/2020/13626 del 28/01/2021), comprendente: le Schede C della modulistica AUA, accompagnate da Dichiarazione di invarianza per tale matrice, ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i.; la tabella dei titoli abilitativi completata per la matrice emissioni atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 12/06 smi; l'Allegato 3 alla modulistica completata col dato relativo alla potenzialità giornaliera;
- che Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma ha avanzato richiesta integrazioni con nota PG/2021/49068 del 30/03/2021, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto ("End of Waste");
- che Arpae SAC Parma con nota PG/2021/51524 del 01/04/2021 ha inoltrato alla Ditta le richieste di integrazioni pervenute da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, aggiungendo la richiesta della scheda E compilata, relativa alla matrice impatto acustico, mancante;
- che la Ditta ha presentato documentazione integrativa, acquisita al prot. Arpae

PG/2021/78405 del 18/05/2021, contenente: relazione tecnica “rev. 05” aggiornata nel paragrafo 4.3 descrittivo del “Sistema di gestione” delle procedure che permettono di certificare il rispetto delle condizioni e dei criteri di cui all’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comprese le norme di prodotto di riferimento per i prodotti finiti (“End of Waste” ottenuti dal recupero) e la scheda E relativa all’impatto acustico;

CONSIDERATO:

- che Arpae SAC Parma con nota PG/2021/29507 del 24/02/2021 ha chiesto il parere ad AUSL e Comune di Parma; con nota PG/2021/29497 del 24/02/2021 ha richiesto parere ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma; successivamente alla ricezione delle integrazioni presentate dalla Ditta, Arpae SAC Parma con nota PG/2021/80069 del 20/05/2021 ha richiesto agli Enti i pareri definitivi di competenza, al fine di completare l’istruttoria;
- che AUSL - Distretto di Parma SISP e SPSAL ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni con nota prot. n.22155 del 29/03/2021 acquisita al prot. Arpae PG/2021/49365 del 30/03/2021, successivamente confermato (a fronte delle integrazioni della Ditta) con nota prot. n.39783 del 04/06/2021 acquisita al prot. Arpae PG/2021/88797 del 07/06/2021, che costituisce l’allegato 1, parte integrante del presente atto;
- che Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, ha trasmesso la relazione tecnica per quanto di competenza, con nota prot. PG/2021/130644 del 24/08/2021; che costituisce l’allegato 2, parte integrante del presente atto;
- a seguito di formale richiesta parere inviata da Arpae SAC di Parma con prot. PG/2021/29507 del 24/02/2021, il Comune di Parma non ha comunicato alcun rilievo, né motivo ostativo nel merito del rinnovo senza modifiche dell’autorizzazione in parola;

CONSIDERATO per la matrice emissioni in atmosfera:

- La Ditta risulta autorizzata ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e s.m.i. con atto DET n. 2872 del 23/11/2012;
- nella documentazione a completamento della domanda di rinnovo (acquisita al prot. PG/2021/13626 del 28/01/2021) la Ditta ha dichiarato “*l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo relativamente alle emissioni in atmosfera (D.D. n. 2872 del 23/11/2012)...*”;

CONSIDERATO, inoltre:

- che prima del trattamento deve essere accertata la conformità alla colonna B (tab. 1, all 5 parte IV D.Lgs. 152/06 s.m.i. delle terre e rocce da scavo in oggetto; che il DM 05/02/98 e s.m.i. per la tipologia 7.31-bis dell’allegato 1 suballegato 1, nelle caratteristiche del rifiuto 170504, indica: “materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica”; visti anche i contenuti della linee guida sul

recupero di rifiuti inerti, documento S.N.P.A. 89/16-CF del 29/11/2016 "CRITERI E INDIRIZZI TECNICI CONDIVISI PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI", si ritiene che il rifiuto avente codice EER 170504 "terre e rocce da scavo", una volta accertate le caratteristiche di non pericolosità sopra richiamate, possa ritenersi a tutti gli effetti "inerte" anche ai fini dell'applicazione della tariffa prevista dalla DGR 1991/2003 all'Allegato A, Art. 5, punto 5.4 in caso di "impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti inerti";

- che risulta acquisita la Comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, N.159 in cui si attesta che alla data del 16/03/2021 a carico della suindicata la Ditta GARILESI, PESCI & C. – GRUPPO GHIAINI – S.R.L. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011;
- la Ditta "GARILESI, PESCI & C. – GRUPPO GHIAINI – S.R.L." con nota del 02/09/2021 firmata dal tecnico incaricato, acquisita al prot. n. PG/2021/136116 del 02/09/2021 ha dichiarato "... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico: "Rilascio dell'Autorizzazione unica di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 smi,"; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01160655355610 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi;
- risultano assolte le spese istruttorie pari a 402,00 € versate in data 25/11/2020, conformemente al tariffario Arpae voce 12.7.2.1 per il rilascio di nuova autorizzazione unica per impianti mobili di smaltimento e recupero rifiuti di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 s.m.i.;

RITENUTO CHE:

- che non si ravvisano motivi ostativi al rilascio della Rinnovo dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 conformemente alle disposizione dello stesso D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

DETERMINA

DI RINNOVARE L'AUTORIZZAZIONE UNICA sino al 30/05/2031, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 del 3 aprile 2006 e s.m.i., alla ditta:

RAGIONE SOCIALE:	GARILESI, PESCI & C. – GRUPPO GHIAINI – S.R.L.
SEDE LEGALE:	Via del Traglione 101/A, loc. Casalbaroncolo - 43122 Comune di PARMA (PR)
P.IVA – C.F.:	00148680341

LEGALE RAPPRESENTANTE:	Geminiano Bertolotti
RESPONSABILE TECNICO:	Geminiano Bertolotti
Ricovero del mezzo mobile quando non viene utilizzato nelle campagne di recupero: Dati Catastali Comune di Parma:	Via del Traglione 101/A, loc. Casalbaroncolo - 43122 Comune di PARMA (PR), Foglio: 21 - Mappale: 6

per l'esercizio di attività di trattamento di recupero (**R5**) di rifiuti inerti per il successivo riutilizzo tramite il mezzo mobile così identificato:

COSTRUTTORE:	Franzoi Metalmeccanica S.r.l. Via G. Rossa, 18/A - 30037 Scorzè (VE)
Modello:	TRI 1611 FP
Matricola:	1080
Anno costruzione:	2010
trattamento di inerti naturali e da demolizione:	macchina progettata per il riciclaggio di inerti, provenienti principalmente da demolizioni, che sfrutta un trituratore costituito da due alberi controrotanti a lame. Consente elevate produzioni anche con materiali terrosi, argillosi, bagnati, bituminosi, con inerti ricchi di ferro e legno. Non richiede la presenza di un operatore on board, poiché può essere manovrato a distanza con radiocomando. Necessita della presenza in cantiere di mezzi quali pale gommate o cingolate, atti al carico dei materiali in tramoggia
Specifiche:	L'impianto è di tipo semovente a carro cingolato, con motore di servizio a gasolio con potenza installata di 118 kW ed è dotato di: - Trituratore a lame rotanti; - Separatore magnetico per parti metalliche; - Equipaggiamento per l'abbattimento di polveri tramite nebulizzatori per acqua

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Per la matrice recupero rifiuti:

DI STABILIRE:

che il trattamento è eseguito secondo i seguenti parametri:

Potenzialità massima di trattamento oraria:	50 t/ora (pari a circa 35 mc/ora)
Potenzialità giornaliera di trattamento:	150 t/giorno (pari a 105 mc/giorno)

Potenzialità annua di trattamento:	19.500 t/anno (pari a 13.650 mc/anno)
------------------------------------	--

che potranno essere sottoposti a operazione di recupero “R5” esclusivamente i rifiuti sotto elencati:

Codice E.E.R.	Descrizione	Potenzialità annua di recupero (R5) (t/anno)
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	19.500⁽¹⁾
170101	cemento	
170102	mattoni	
170103	mattonelle e ceramiche	
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	

⁽¹⁾ la potenzialità annua può essere esaurita potenzialmente anche da un solo o da una combinazione dei cod. EER di rifiuti autorizzati sopra elencati, fermo restando che come sommatoria dei rifiuti trattati in un anno non potrà essere superata la potenzialità massima annua di 19.500 t/anno.

- la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente all'impianto ed ai rifiuti sopra elencati;
- che la presente autorizzazione non deve essere considerata, né come un'approvazione progettuale, né come un'omologa dell'impianto mobile;
- che il presente atto ha la validità di 10 anni e sino al 30/05/2031 e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza;
- che ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A della Deliberazione della G.R. n° 1991 del 13/10/2003, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare, deve depositare presso Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e

Concessioni (SAC) di Parma la garanzia finanziaria o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della Deliberazione Regionale n° 1991 del 13/10/2003, con indicazione degli estremi del presente atto, così come di seguito indicato:

- beneficiario: Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna;
- scadenza: **30/05/2033**;
- importo: € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;
- il riferimento aggiornato al presente atto di autorizzazione;
- che l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di Arpae SAC Parma;
- in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna (Arpae), la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;

DI VINCOLARE l'autorizzazione al rispetto:

- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
- delle vigenti norme di medicina del lavoro;
- delle vigenti norme antincendio;
- delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
- della normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- della normativa in materia di inquinamento acustico;
- dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;
- di quanto indicato da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma nella relazione tecnica prot. n. PG/2021/130644 del 24/08/2021 (allegato 2, parte integrante del presente atto);
- di quanto indicato dagli Enti in sede di Conferenza di Servizi (Verbali, allegato 1, parte integrante del presente atto);

DI VINCOLARE altresì il presente atto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, alle seguenti particolari prescrizioni:

- a) è comunque fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- b) l'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto; gli addetti alle operazioni del mezzo mobile devono essere dotati dei mezzi operativi stabiliti dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere disponibile presso l'impianto;

- c) l'impianto non può essere utilizzato di notte o in situazioni di scarsa visibilità, poiché sprovvisto di impianto di illuminazione;
- d) si dovrà garantire la delimitazione ed il controllo delle aree dedicate al trattamento ed al deposito dei rifiuti, al fine di impedire l'accesso agli estranei, la presenza di rifiuti non autorizzati e la dispersione incontrollata di rifiuti;
- e) la Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti, essendo tassativamente esclusa la possibilità di trattare rifiuti dissimili da quelli sopra elencati ed, in particolare, rifiuti pericolosi e materiale contenente amianto o da esso contaminato;
- f) dovrà essere prestata particolare attenzione al momento della caratterizzazione dei rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da...") per i quali dovrà essere preventivamente comprovata, prima dell'inizio della campagna, la non pericolosità e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto con la definizione del codice EER assegnato;
- g) il gestore dell'impianto mobile dovrà acquisire dal detentore per ogni tipologia di rifiuto un rapporto di prova che ne evidenzia la non pericolosità ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 comma 4 del D.M. 05/02/1998 s.m.i.;
- h) dovrà essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse sia prima che dopo il trattamento;
- i) i controlli analitici sulle tipologie e sulla qualità dei rifiuti devono essere eseguiti da laboratori qualificati. Il campionamento dovrà essere effettuato da personale tecnico abilitato; le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodi di analisi normati e ufficiali; il referto analitico dovrà riportare il giudizio e le metodiche utilizzate e ad esso dovrà essere sempre allegata copia del verbale di prelievo debitamente timbrata e firmata dal tecnico che lo ha effettuato. I referti analitici, con i relativi verbali di prelievo, devono essere conservati: durante la fase di gestione della singola campagna presso l'insediamento ove avviene il trattamento e all'ultimazione dell'intervento, presso la sede operativa della ditta, a disposizione dell'Autorità di controllo, cronologicamente ordinati e con indicato il riferimento alla corrispondente operazione indicata nel registro di carico/scarico;
- j) I rifiuti oggetto del trattamento di recupero dovranno provenire da punti di deposito temporaneo o da attività di messa in riserva (R13) dove gli stessi dovranno essere distintamente separati dal detentore/produttore in funzione del loro codice EER già prima del loro recupero (R5);
- k) l'attività di recupero dovrà essere sospesa in caso di vento con velocità superiore ai 5 m/s; in loco dovrà essere installato un anemometro per la verifica della velocità;
- l) l'operazione di recupero "R5" svolta sui rifiuti identificati con codice EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, secondo quanto disposto dal DM 05/02/1998 smi, allegati 1 - suballegato 1 alla tipologia 7.1, può comportare la produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ("end of waste"), alle seguenti condizioni:

- produzione di materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi agli allegati C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n.UL/2005/5205;
 - produzione di materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 13242:2008 “Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade”, nelle forme usualmente commercializzate;
- m) l'operazione di recupero “**R5**” svolta sui rifiuti identificati con codice EER 010408, 010413, secondo quanto disposto dal DM 05/02/1998 smi, allegati 1 - suballegato 1 alla tipologia **7.2**, può comportare la produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (“end of waste”), alle seguenti condizioni:
- produzione di materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi agli allegati C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n.UL/2005/5205;
 - produzione di materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi alla norma UNI nelle forme usualmente commercializzate e materie prime secondarie per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi conformi alla norma UNI nelle forme usualmente commercializzate:
 - o UNI EN 13242:2008 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade;
 - o UNI EN 13043:204 - Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico;
 - o UNI EN 12620:2008 - Aggregati per calcestruzzo;
- n) il recupero “**R5**” svolto sul rifiuto codice EER 170508 (*pietrisco*) secondo quanto disposto dal DM 05/02/1998 e s.m.i., allegato 1 - suballegato 1, alla tipologia **7.11**, può comportare la produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (“end of waste”) alle seguenti condizioni:
- produzione di materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n.UL/2005/5205;
 - produzione di materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi alla norma UNI nelle forme usualmente commercializzate e materie prime secondarie per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi conformi alla norma UNI nelle forme usualmente commercializzate:
 - o UNI EN 13242:2008 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade;
 - o UNI EN 12620:2008 - Aggregati per calcestruzzo;
- o) il recupero “**R5**” svolto sul rifiuto codice EER **170504** (terre e rocce da scavo), secondo quanto

disposto dal DM 05/02/1998 e s.m.i., allegato 1 - suballegato 1 alla tipologia **7.31-bis**, può comportare la produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ("end of waste") secondo le disposizioni di cui al p.to 7.31 bis.3, alle seguenti condizioni:

- produzione di materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
 - produzione di materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi alla norma UNI nelle forme usualmente commercializzate:
 - o UNI EN 13242:2008 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade;
 - o UNI EN 12620:2008 - Aggregati per calcestruzzo;
- p) attestazione di conformità al test di cessione di cui all'allegato 3 del già citato DM 05/02/1998 e s.m.i. sul rifiuto tal quale (potrà essere acquisito dal detentore del rifiuto destinato al recupero o eseguito dal titolare della presente autorizzazione) se i prodotti finiti sono destinati a recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali;
- q) il presente provvedimento autorizza la sola operazione "R5" secondo l'Allegato "C4" della Circolare ministeriale 15 luglio 2005 n. 5205 e l'ottenimento di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, pertanto non autorizza il reimpiego diretto del rifiuto come recupero ambientale (R10) di cui al punto 7.1.3 lett. b), 7.11.3 lett. e), 7.31-bis.3 lett. b) del DM 05/02/1998 e s.m.i.; in ogni caso, gli utilizzi a contatto con la matrice suolo non devono comportare una contaminazione di tale matrice con riferimento ai parametri pertinenti di cui alla Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tab. 1 per le diverse destinazioni d'uso;
- r) a valle dell'attività di recupero dovrà essere predisposto un settore di quarantena dove delimitare fisicamente il cumulo ottenuto, prelevando un campione rappresentativo del lotto di produzione. Andrà quindi verificata la conformità del materiale prelevato in relazione all'utilizzo, effettuando le prove stabilite dalle specifiche norme sopra citate al fine di predisporre la dichiarazione che ne certifica la conformità ai rispettivi usi specifici di destino;
- s) tali lotti potranno rappresentare la produzione di un periodo di una settimana (frequenza minima) e dovranno comunque avere estensione massima pari a 3000 m³. Nel caso l'impianto produttivo operi in modo discontinuo nel tempo, l'arco temporale di una settimana indicato nella Circolare Ministeriale sarà calcolato sommando le diverse giornate lavorative fino al raggiungimento di sette giorni lavorativi;
- t) per ogni singola campagna di trattamento la caratterizzazione deve essere effettuata per lotti di volume massimo pari a 3.000 mc/cad. di materiale trattato proveniente da una singola campagna di trattamento di inerti (è ammesso un unico lotto se il quantitativo in gioco nella singola campagna fosse inferiore a 3.000 mc);
- u) la conformità di ogni lotto, come sopra quantificato, deve essere attestata attraverso la "Dichiarazione di conformità" per lo scopo specifico di destino, utilizzando il modello (presentato dalla Ditta) ai sensi del DPR 45/2000 e s.m.i. di cui in allegato (Allegato 3), in cui

siano indicate le specifiche norme di prodotto di cui si attesta la conformità; copia di ogni “Dichiarazione di conformità”, con le relative determinazioni analitiche allegate, dovrà essere conservata presso l’impianto/cantiere di produzione (durante ogni campagna di trattamento) e messa a disposizione degli Organi di controllo che la richiedano per tutta la durata del cantiere in caso di ispezioni e, al termine della campagna, dovrà essere mantenuta per almeno 3 anni presso la sede legale dell’azienda; inoltre, dovrà essere trasmessa all’Autorità territorialmente competente alla valutazione della Comunicazione di campagna, anche in formato elettronico;

- v) l’elenco delle determinazioni analitiche e delle prove da effettuare sul rifiuto tal quale e sul materiale ottenuto dal trattamento devono essere indicate nella Comunicazione di campagna di trattamento (eventuale procedura di verifica assoggettabilità a VIA, se del caso, e/o Comunicazione);
- w) la Ditta dovrà conservare per almeno tre anni presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di rifiuto prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all’art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dello stesso e a consentire la ripetizione delle analisi;
- x) ai sensi dell’art. 184-ter, comma 5-bis del D.Lgs. 152/06 s.m.i. la persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati (Regolamento (CE) n. 1907/2006 e s.m.i. “REACH”). Le condizioni di cui all’art. 184-ter, comma 1 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto;
- y) ogni successiva revisione e miglioramento del “sistema di gestione ambientale” e delle sue procedure o Istruzioni Operative allegate, dovrà essere sottoposta ad apposita sessione di formazione del personale addetto e trasmessa all’autorità competente (Arpae Parma) entro 30 giorni dalle modifiche;
- z) il gestore deve mantenere sempre efficiente il dispositivo di abbattimento delle polveri, costituito da nebulizzazione di acqua, tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. L’abbattimento delle polveri deve essere effettuato in modo da garantire, lungo tutto il ciclo, il massimo contenimento delle emissioni diffuse;
- aa) si prescrive la clorazione dell’acqua utilizzata per la nebulizzazione, al fine di prevenire il rischio legionella;
- bb) l’impianto non deve produrre alcun effluente liquido e pertanto l’acqua nebulizzata deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri. Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti, si prescrive l’allestimento di idonei sistemi di

contenimento e/o gestione. Gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti o comunque gestiti a norma di legge;

- cc) per quanto riguarda l'impatto acustico, l'impianto in oggetto dovrà rispettare i valori limite di emissioni sonore previsti per il sito nel quale si svolge l'attività di frantumazione della singola campagna, secondo la legge ex DPCM 14/11/1997, con particolare riferimento al valore limite differenziale di immissione; in caso di superamento dei limiti di zonizzazione acustica comunale dovrà essere richiesta al Comune territorialmente competente apposita domanda in deroga ai valori limite di immissione (assoluti e/o differenziali) ai sensi dello specifico "Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee;
- dd) le attività di trattamento dovranno eseguirsi esclusivamente in aree, interne al cantiere di produzione e/o di deposito dei rifiuti e/o presso aree adibite ad attività industriali e artigianali in cui il rifiuto è prodotto e/o stoccato. Tali aree dovranno essere adeguate alle fasi di trattamento e recupero. Considerando che l'attività si svolge prevalentemente all'interno di cantieri di titolarità di terzi, è dato l'obbligo del coordinamento tra i datori di lavoro ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- ee) in occasione di ogni singola campagna si dovrà indicare in apposita planimetria la presenza di recettori limitrofi specificando in particolare quelli sensibili; in fase di utilizzo, l'impianto deve essere ubicato ad opportuna distanza da abitazioni ed altri ricettori sensibili;
- ff) dovranno comunque essere messe in opera le misure tecniche atte a contenere la rumorosità e la formazione di polveri;
- gg) in caso di lavaggio del mezzo, se non effettuato in appositi centri, lo scarico originato dovrà rispettare le specifiche norme di cui al D.Lgs.152/2006 Parte Terza;
- hh) l'integrazione/sostituzione del mezzo sopra identificato è vincolata all'acquisizione di specifica modifica all'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006;
- ii) Per ogni campagna che comporti il recupero di un quantitativo di rifiuti superiore a 10 t/giorno, dovrà essere inoltrata all'Ente territorialmente competente domanda di Verifica di assoggettabilità a VIA di ("screening"), ad esclusione delle campagne volte al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora le stesse abbiano una durata inferiore a novanta giorni, e delle campagne di trattamento degli altri rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a Via qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.
- jj) 4 Il gestore dovrà preliminarmente inoltrare all'Ente territorialmente competente la comunicazione di esecuzione delle campagne di recupero ai sensi dell'art 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.
- kk) per lo svolgimento delle singole campagne di attività, la ditta, almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto, è obbligata a inviare Comunicazione all'Ente competente nel cui

territorio dove si trova il sito prescelto, allegando la presente autorizzazione e le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quant'altro di seguito elencato:

- data di inizio e la durata della campagna di attività;
 - indicazione delle generalità relative alla Ditta committente dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
 - la specifica dei rifiuti da recuperare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti oggetto dell'attività e l'indicazione della proprietà ed effettiva destinazione del materiale prodotto;
 - la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, con allegata una planimetria dello stesso riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta ed un preciso layout di cantiere comprensivo di zona d'accesso della pala, zone di accumulo, zone di sosta automezzi in modi da evitare il pericolo di investimento dei lavoratori. Deve essere fornita anche l'ubicazione dell'area su base cartografica CRT scala 1:5.000 / 1:10.000;
 - relazione sul sistema di approvvigionamento idrico;
 - ottemperanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Parte Quinta);
 - attestato di presentazione del documento di valutazione di impatto acustico al Comune territorialmente competente, attestante il rispetto dei limiti normativi o eventuale relativa richiesta di deroga;
 - iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art.208, comma 15 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, fatti salvi gli orientamenti applicativi della normativa vigente, nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione;
 - tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie; sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte degli organi di controllo nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alle operazioni di recupero rifiuti;
- ll) nell'area in cui è ubicato l'impianto deve essere garantito l'immediato ingresso del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;
- mm) presso la sede operativa della Ditta devono essere riportati, su di un apposito registro di gestione, i dati essenziali di ogni campagna di trattamento:
- ragione sociale del committente;
 - ubicazione del cantiere;
 - data inizio e termine della campagna;
 - estremi dei documenti comprovanti la non pericolosità dei rifiuti (da tenere in allegato);
 - estremi nulla osta ex art. 208 comma 15 del D.Lgs.152/2006;

- tipologia (codici E.E.R.) e quantitativi dei rifiuti trattati;
- tipologia e quantitativi dei materiali prodotti (“end of waste”);
- esito test di cessione dei materiali prodotti (laddove richiesto dalla norma);
- Dichiarazione di conformità ai requisiti imposti dalla normativa di prodotto pertinente per gli usi specifici consentiti, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3, lett. e);

nn) tutte le operazioni di trattamento e carico/scarico dei rifiuti dovranno essere registrate secondo quanto previsto dall’art. 190 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta e soggette alla dichiarazione annuale MUD;

oo) i registri devono essere detenuti presso il cantiere ove avviene il trattamento, ultimata la campagna, essi saranno tenuti presso la sede amministrativa della ditta;

pp) tutti i rifiuti prodotti, di risulta dalle operazioni di trattamento, dovranno essere separati dai materiali destinati al riutilizzo e smaltiti o recuperati in apposito impianto autorizzato;

qq) la ditta titolare dell’autorizzazione è responsabile di ogni danno derivante dall’attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;

rr) deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l’eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell’impianto, del responsabile Legale, nonché ogni eventuale modifica societaria;

ss) qualora presso la ditta in oggetto siano esercitate attività elencate nell’Allegato I del DPR 151/11 dovranno essere avviate per esse le procedure previste dallo stesso DPR;

il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell’aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela, igienico sanitaria e dei lavoratori;

Per la matrice emissioni in atmosfera:

il presente è reso anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, qualora l’attività di “trattamento rifiuti inerti per il successivo riutilizzo (R5)” sia svolta con il mezzo mobile in oggetto in campagne esterne in siti all’interno della Provincia di Parma, la stessa dovrà essere subordinata, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell’art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma prot. n. PG/2021/130644 del 24/08/2021 e nell’allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente per quanto pertinente l’attività svolta dalla Ditta;

Per la matrice scarichi:

per quanto riguarda gli scarichi idrici, preso atto che l'attività di recupero non comporta l'attivazione di scarichi industriali e/o domestici, qualora nel cantiere si generino acque reflue meteoriche di prima pioggia e/o reflue di dilavamento queste dovranno essere **gestite e/o autorizzate** ai sensi della normativa regionale di settore vigente nel sito in cui si svolgeranno in occasione di ogni singola campagna, a fronte di specifica Comunicazione.

DI REVOCARE la precedente Autorizzazione unica, in quanto sostituita dal presente atto, rilasciata con Determinazione n.1492 del 30/05/2011 e la successiva determinazione n.2872 del 23/11/2012 di modifica;

DI INVIARE:

la presente Autorizzazione: alla società "GARILESI, PESCI & C. – GRUPPO GHIAINI – S.R.L.", al Comune di Parma, ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma e all'AUSL S.I.S.P. - Distretto di Parma, per quanto di competenza;


DI STABILIRE CHE:

- Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- sono fatti salvi i diritti di terzi;
- la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- il presente atto si compone dei seguenti allegati:
 1. parere AUSL;
 2. Relazione Tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma;

3. Modello di “Dichiarazione di conformità per gli aggregati riciclati”.

Sinadoc: 31896/2020

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0022155
DATA: 29/03/2021
OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - domanda di Rinnovo Autorizzazione unica all'esercizio di impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi Ditta: Garilesi & Pesci - gruppo Ghiaini S.r.l. - impianto in Comune di Parma, loc. Casalbaroncolo, Strada del Traglione, n.101 – CAP 43122 (PR). Parere.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0022155_2021_Lettera_firmata.pdf	Sodano Natalia	E0AEE96795E2082124405DD65862F7E56 A3A2CCE62994C633EB8CE34F29C8E76



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aopr@cert.arpa.emr.it

SUAP PARMA
suap@pec.comune.parma.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - domanda di Rinnovo Autorizzazione unica all'esercizio di impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi Ditta: Garilesi & Pesci - gruppo Ghiaini S.r.l. - impianto in Comune di Parma, loc. Casalbaroncolo, Strada del Traglione, n.101 – CAP 43122 (PR). Parere.


La società Garilesi, Pesci & C. – Gruppo Ghiani – S.r.l. è in possesso di un impianto mobile autorizzato dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente n. 1492 del 30/05/2011 al trattamento di rifiuti inerti per il successivo recupero (R5), ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006.

La presente istanza costituisce la domanda di rinnovo (senza modifiche) dell'Autorizzazione Unica all'esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/2006. L'impianto presenta una potenzialità massima oraria di trattamento pari a 50 ton/h, ed una potenza giornaliera di trattamento di 150 ton/d; l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio viene presentata per il medesimo quantitativo già autorizzato, ovvero un quantitativo annuo di 19.500 ton/anno.

I rifiuti oggetto di trattamento devono presentare stato fisico solido e saranno non pericolosi, né infiammabili né putrescibili. Viste tali caratteristiche, i rifiuti possono essere stoccati in cumuli in attesa del trattamento. I cumuli dovranno essere recintati con un nastro e identificati da apposita cartellonistica. Viste le caratteristiche dei rifiuti gestiti, questi saranno stoccati in cumuli prima del trattamento. Per la dimensione dei cumuli e la loro disposizione, si rimanda alle singole relazioni tecniche che saranno presentate prima di ogni attività di campagna per l'ottenimento del Nulla Osta.

Prima del trattamento dei rifiuti con l'impianto mobile, la ditta provvederà a verificare la natura, la classificazione dei rifiuti e la rispondenza alle caratteristiche indicate nella definizione del rifiuto, sottoponendo i rifiuti a idonea verifica di non pericolosità.

I materiali recuperati derivanti dall'attività dell'impianto dovranno avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa di settore o comunque nelle forme usualmente commercializzate; nel caso di materiali che dopo il trattamento conservano ancora la qualifica di rifiuto, gli stessi dovranno essere conferiti ad impianti di recupero autorizzati in via ordinaria o in procedura semplificata ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Nello specifico, si otterranno materie prime seconde per l'edilizia (aggregati riciclati), le



quali devono avere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005 n. 5205 e al test di cessione di cui all'allegato 3 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i..

L'utilizzo di un frantoio mobile implica necessariamente l'adozione di opportune misure di sicurezza, atte ad eliminare i rischi per gli operatori presso i differenti siti ove saranno svolte le campagne di trattamento rifiuti, riportate in specifiche procedure di sicurezza connesse all'utilizzo del frantoio mobile, con riferimento alle singole attività o parti dello stesso.

In merito alla matrice emissioni in atmosfera la principale fonte di emissione dell'impianto mobile è da ricercarsi nella produzione di polveri connessa alle operazioni di carico del materiale in tramoggia, alla sua successiva frantumazione ed al conseguente deposito in cumuli. La Ditta dichiara che per ridurre le emissioni di polvere l'impianto è munito di dispositivi di nebulizzazione posizionati in corrispondenza delle zone di carico, di frantumazione e dei nastri trasportatori. Contestualmente, la ditta utilizzerà sistemi di nebulizzazione per mantenere costantemente umido l'ambiente limitrofo all'area operativa dell'impianto al fine di limitare al minimo la produzione di polveri provocata sia dall'impianto stesso che dalla movimentazione dei materiali in deposito.


In merito alla matrice rumore la Ditta dichiara che l'attività lavorativa si svolgerà in orari diurni e giacché ciascuna campagna di recupero deve essere, ai sensi di legge, preceduta da una comunicazione da inoltrare ai diversi soggetti competenti per territorio, in fase di istruttoria delle singole campagne gli enti competenti per territorio potranno suggerire e/o prescrivere ulteriori misure per attenuare i disturbi eventualmente indotti sugli operatori ed i recettori sensibili dall'impianto in funzione.

Pertanto, visionata la documentazione presentata dalla Ditta, lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere igienico-sanitario favorevole.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:
Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0039783
DATA: 04/06/2021
OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - domanda di Rinnovo Autorizzazione unica all'esercizio di impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi Ditta: Garilesi & Pesci - gruppo Ghiaini S.r.l. - impianto in Comune di Parma, loc. Casalbaroncolo, Strada del Traglione, n.101 – CAP 43122 (PR). Parere definitivo.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0039783_2021_Lettera_firmata.pdf	Sodano Natalia	EFBEFFEB9BA954B4493EDF38C9BE4A4 EB2E75B3C671B555F58CDF02DD41896A E



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aopr@cert.arpa.emr.it

SUAP PARMA
suap@pec.comune.parma.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - domanda di Rinnovo Autorizzazione unica all'esercizio di impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi Ditta: Garilesi & Pesci - gruppo Ghiaini S.r.l. - impianto in Comune di Parma, loc. Casalbaroncolo, Strada del Traglione, n.101 – CAP 43122 (PR). Parere definitivo.

Valutata la documentazione integrativa inviata dalla Ditta, lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, conferma il parere igienico-sanitario favorevole rilasciato in data 29/03/2021 prot.n.22155.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:
Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani



Rif. Prot. PG/2021/29497 del 24/02/2021
Sinadoc n.31896/2020

Arpae SAC
Servizio Autorizzazioni Concessioni Area Ovest
Posta interna

Oggetto: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - Domanda di Rinnovo Autorizzazione unica all'esercizio di impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi

Ditta: Garilesi & Pesci - gruppo Ghiaini S.r.l. - impianto in Comune di Parma, loc. Casalbaroncolo, Strada del Traglione, n.101 – CAP 43122 (PR)

Relazione tecnica

In riferimento alla domanda in oggetto, presentata per il rinnovo dell'autorizzazione relativa all'impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi, autorizzato con Determinazione del Dirigente della Provincia di Parma, n. 1492 del 30/05/2011, integrata da Determinazione del Dirigente della Provincia di Parma, n. 2872 del 23/11/2012, alla ditta Garilesi & Pesci - gruppo Ghiaini S.r.l. , si esprime quanto di seguito riportato

Presa visione della documentazione relativa alla pratica in oggetto:

trasmessa dalla ditta ed acquisita da Arpae con prot. PG/2020/171636 del 26/11/2020;

delle successive integrazioni, acquisite da Arpae con prot. PG/2021/13626 del 28/01/2021 e PG/2021/78405 del 18/05/2021;

si prende atto che:

- la Ditta Garilesi & Pesci - gruppo Ghiaini S.r.l. è titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06 per l'esercizio di attività di trattamento di rifiuti inerti per il successivo recupero (R5), tramite mezzo mobile Franzoi Metalmeccanica s.r.l., modello TRI 1611 FP, matricola 1080, anno di costruzione 2010, avente potenzialità oraria massima di trattamento pari a 50 ton/ora;
- trattasi di impianto di tipo semovente a carro cingolato, con motore di servizio a gasolio con potenza installata di 118 kW, che durante i periodi di inattività, ovvero quando non impegnato in attività di campagna, ed ogniqualvolta necessari di manutenzione, sarà ricoverato presso il sito di deposito di proprietà della ditta in Comune di Parma, Strada del Traglione n. 101.
- nella domanda di rinnovo non vengono introdotte modifiche rispetto a quanto già precedentemente autorizzato;

Considerato che:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | **PEC** aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



- i rifiuti gestiti dalla ditta sono tutti ricompresi nelle tipologie 7.1, 7.2, 7.11, 7.31 bis dell'allegato 1, suballegato 1 del DM 05/02/98 smi, nelle quali è prevista la possibilità di recupero per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, ossia l'utilizzo a contatto col terreno, previa verifica di conformità del rifiuto tal quale al test di cessione di cui all'allegato 3 del medesimo Decreto;

Per quanto di competenza e limitatamente agli atti presentati si esprime **nulla osta** all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione unica, con le seguenti considerazioni e prescrizioni, relative alle diverse matrici ambientali:

MATRICE RIFIUTI

Si prescrive che:

1. possono essere conferiti e trattati con l'impianto mobile esclusivamente i rifiuti di seguito elencati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

Codici EER rifiuti in ingresso	Descrizione del codice EER	Operazioni di cui agli allegati B o C del D.Lgs. n. 152/2006 –Parte IV	Riferimento a tipologie All. 1 Suball. 1 DM 5/2/98	Capacità max annua stoccaggio (tonnellate)
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R5	7.1	19.500 t
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R5	7.2	
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R5	7.2	
170101	Cemento	R5	7.1	
170102	Mattoni	R5	7.1	
170103	Mattonelle e ceramiche	R5	7.1	
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	R5	7.1	

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R5	7.31 bis
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	R5	7.11
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	R5	7.1
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R5	7.1

- 1.1 Potenzialità massima di trattamento oraria: 50 tonnellate/h;
- 1.2 Potenzialità massima di trattamento giornaliera: 150 tonnellate/g;
- 1.3 Potenzialità annua di trattamento: 19.500 tonnellate/anno;
- 2 Impianto mobile di frantumazione autorizzato: Franzoi Metalmeccanica S.r.l. - Modello TRI 1611 FP - Matricola 1080 - Anno di costruzione 2010.
- 3 Per ogni campagna che comporti il recupero di un quantitativo di rifiuti superiore a 10 tonnellate/giorno, dovrà essere inoltrata all'Ente territorialmente competente un'istanza di screening, ad esclusione delle campagne volte al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora le stesse abbiano una durata inferiore a novanta giorni, e delle campagne di trattamento degli altri rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a Via qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.
- 4 Il gestore dovrà preliminarmente inoltrare all'Ente territorialmente competente la comunicazione di esecuzione delle campagne di recupero ai sensi dell'art 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 smi.
- 5 I rifiuti oggetto del trattamento di recupero dovranno provenire da punti di deposito temporaneo o da attività di messa in riserva (R13) dove gli stessi dovranno essere distintamente separati dal detentore/produttore in funzione del loro codice EER già prima del loro recupero (R5).
- 6 la Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti, essendo tassativamente esclusa la possibilità di trattare rifiuti dissimili da quelli sopra elencati ed, in particolare, rifiuti pericolosi e materiale contenente amianto o da esso contaminato. Particolare attenzione dovrà essere posta ai rifiuti classificati con codici a specchio (contenenti la voce descrittiva "diversi da...") per i quali il gestore dell'impianto mobile dovrà acquisire dal detentore per ogni tipologia di rifiuto un rapporto di prova che ne evidenzia la non pericolosità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 comma 4 D.M. 05/02/1998 smi;
- 7 il materiale da trattare dovrà essere sempre e comunque esente da amianto.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- 8 i controlli analitici tesi a valutare la pericolosità dei rifiuti ed i test di cessione dovranno essere eseguiti da laboratori qualificati. Il campionamento dovrà essere effettuato personale tecnico abilitato, il referto analitico dovrà riportare il giudizio e le metodiche utilizzate e ad esso dovrà sempre essere allegata copia del verbale di prelievo debitamente timbrata firmata dal tecnico che lo ha effettuato.
- 9 Dovrà comunque essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse sia prima che dopo il trattamento.
- 10 Si dovrà garantire la delimitazione ed il controllo delle aree dedicate al trattamento ed al deposito dei rifiuti, al fine di impedire l'accesso agli estranei, la presenza di rifiuti non autorizzati e la dispersione incontrollata di rifiuti.
- 11 l'effettuazione dell'attività di recupero R5, che produca la cessazione dello stato di "rifiuto" del materiale ottenuto, è subordinata al rispetto dei seguenti criteri:
 - 11.1 dovrà essere verificato, per ogni lotto di rifiuto da trattare mediante l'impianto mobile, che la provenienza e le caratteristiche dello stesso corrispondano a quanto previsto nell'Allegato I Suballegato 1 del DM 5/2/98 s.m.i. per ogni Tipologia (vedi tabella più sopra, al punto 1).
 - 11.2 per la Tipologia 7.1 (alla quale appartengono i codici EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904) dall'attività di recupero R5 sarà possibile ottenere materiali nel rispetto dei seguenti riferimenti per la compatibilità ambientale, la conformità delle caratteristiche e l'eventuale marcatura CE (obbligatoria per i prodotti immessi sul mercato):
 - 11.2.1 materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
 - 11.2.2 materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi alla norma UNI nelle forme usualmente commercializzate:
 - 11.2.2.1 UNI EN 13242:2008 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.
 - 11.3 per la Tipologia 7.2 (alla quale appartengono i codici EER 010408, 010413) dall'attività di recupero R5 sarà possibile ottenere materiali nel rispetto dei seguenti riferimenti per la compatibilità ambientale, la conformità delle caratteristiche e l'eventuale marcatura CE (obbligatoria per i prodotti immessi sul mercato):
 - 11.3.1 materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
 - 11.3.2 materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi alla norma UNI nelle forme usualmente commercializzate e materie prime secondarie per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi conformi alla norma UNI nelle forme usualmente commercializzate:
 - 11.3.2.1 UNI EN 13242:2008 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade;
 - 11.3.2.2 UNI EN 13043:2004 - Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico;

- 11.3.2.3 UNI EN 12620:2008 - Aggregati per calcestruzzo.
- 11.4 per la Tipologia 7.11 (alla quale appartiene il codice EER 170508) dall'attività di recupero R5 sarà possibile ottenere materiali nel rispetto dei seguenti riferimenti per la compatibilità ambientale, la conformità delle caratteristiche e l'eventuale marcatura CE (obbligatoria per i prodotti immessi sul mercato):
 - 11.4.1 materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
 - 11.4.2 materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi alla norma UNI nelle forme usualmente commercializzate e materie prime secondarie per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi conformi alla norma UNI nelle forme usualmente commercializzate:
 - 11.4.2.1 UNI EN 13242:2008 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade;
 - 11.4.2.2 UNI EN 12620:2008 - Aggregati per calcestruzzo.
- 11.5 per la Tipologia 7.31-bis (alla quale appartiene il codice EER 170504) dall'attività di recupero R5 sarà possibile ottenere materiali nel rispetto dei seguenti riferimenti per la compatibilità ambientale, la conformità delle caratteristiche e l'eventuale marcatura CE (obbligatoria per i prodotti immessi sul mercato):
 - 11.5.1 materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
 - 11.5.2 materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi alla norma UNI nelle forme usualmente commercializzate e materie prime secondarie per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi conformi alla norma UNI nelle forme usualmente commercializzate:
 - 11.5.2.1 UNI EN 13242:2008 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade;
 - 11.5.2.2 UNI EN 12620:2008 - Aggregati per calcestruzzo.
- 12 A valle dell'attività di recupero dovrà essere predisposto un settore di quarantena dove delimitare fisicamente il cumulo ottenuto, prelevando un campione rappresentativo del lotto di produzione. Andrà quindi verificata la conformità del materiale prelevato in relazione all'utilizzo, effettuando le prove stabilite dalle specifiche norme sopra citate al fine di predisporre la dichiarazione che ne certifica la conformità ai rispettivi usi specifici di destino.
- 13 La caratterizzazione dei materiali con cessazione della qualifica di rifiuti dovrà essere effettuata per lotti. Tali lotti potranno rappresentare la produzione di un periodo di una settimana (frequenza minima) e dovranno comunque avere estensione massima pari a 3000 m³. Nel caso l'impianto produttivo operi in modo discontinuo nel tempo, l'arco temporale di una settimana indicato nella

Circolare Ministeriale sarà calcolato sommando le diverse giornate lavorative fino al raggiungimento di sette giorni lavorativi

- 14 Per ogni lotto di materiali che cessino la qualifica di rifiuto, ottenuti ad opera del trattamento (R5) effettuato, dovrà essere predisposta idonea dichiarazione di conformità. La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avverrà al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore.
- 15 Si evidenzia la necessità di sottoporre al test di cessione sul rifiuto tal quale, secondo il metodo in allegato 3 al DM 05/02/1998 smi, i rifiuti sottoposti a recupero per la produzione di materiali "fine vita rifiuto", destinati alla realizzazione di recuperi ambientali o di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali.
- 16 l'impianto deve mantenere sempre efficiente il dispositivo di abbattimento delle polveri a umido con acqua nebulizzata, tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. L'abbattimento delle polveri deve essere effettuato in modo da garantire, lungo tutto il ciclo di lavorazione, il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
- 17 L'attività di recupero dovrà essere sospesa in caso di vento con velocità superiore a 5 m/s; in loco dovrà essere installato un anemometro per la verifica della velocità.
- 18 L'impianto non deve produrre alcun effluente liquido e pertanto l'acqua nebulizzata deve essere immessa in misura tale da essere completamente assorbita dalle polveri. Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti, si prescrive l'allestimento di idonei sistemi di contenimento. Gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti a norma di legge.
- 19 Le acque di dilavamento dell'area di cantiere dovranno essere gestite in conformità alla parte terza del DLgs 152/06 smi;
- 20 In fase di utilizzo, l'impianto dovrà essere ubicato ad opportuna distanza da abitazioni ed altri recettori sensibili. Dovranno comunque essere messe in opera le misure tecniche atte a contenere la rumorosità e la formazione di polvere.
- 21 in caso di lavaggio del mezzo, se non effettuato in appositi centri, lo scarico originato dovrà rispettare le specifiche norme di cui al D.Lgs. 152/2006 parte Terza.
- 22 tutti i rifiuti di risulta dalle operazioni di trattamento dovranno essere separati dai materiali destinati al riutilizzo e smaltiti o recuperati in appositi impianti autorizzati, nel rispetto dei limiti quantitativi e temporali previsti per il deposito temporaneo.

MATRICE RUMORE

In merito alla matrice rumore, considerato che l'impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, viene dichiarato in uso solo presso cantieri ove viene svolta l'attività di recupero rifiuti (riduzione volumetrica), la ditta dovrà redigere per ogni sito nel quale si svolge l'attività di frantumazione, una



valutazione di impatto acustico (redatta da Tecnico Competente in Acustica) attestante il rispetto dei valori limite di legge ex DPCM 14/11/1997, con particolare riferimento al valore limite differenziale di immissione. Inoltre sussiste la possibilità di inoltrare al Comune territorialmente competente l'istanza di deroga ai valori limite di immissione (assoluti e/o differenziali) ai sensi dello specifico "Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con Determina n. 2872 del 23/11/2012 e s.m.i
2. l'attività industriale consiste nella frantumazione di rifiuti speciali inerti non pericolosi (rifiuti da demolizione) da effettuare presso cantieri esterni, per un quantitativo massimo pari a **19.500 t/anno;**
3. il trattamento di frantumazione sarà effettuato con unico impianto di frantumazione mobile Marca FRANZOI Metalmeccanica srl - Modello TRI 1611 FP, n° matricola 1080;
4. la sede di stazionamento dell'impianto quando non operativo è situata presso la sede della ditta, in Strada del Traglione n° 101/A loc Casalbaroncolo, Parma;
5. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
6. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
7. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

• **EMISSIONE N. E1 "Motore diesel a servizio del frantumatore (pot. 120 kW)"**

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	4000	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	650	mg/Nm ³
Polveri	130	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizione sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell'impianto.

si ritiene che

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | **PEC** aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC** dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



la ditta **Garilesi-Pesci e C. srl.**, il cui Gestore è il Sig. Geminiano Bertolotti, con sede legale in Comune di Parma, Strada del Traglione n° 101/A, loc Casalbaroncolo, da effettuare presso cantiere esterni debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E02: -"Impianto mobile di frantumazione marca FRANZOI Metalmeccanica S.r.l. modello TRI 1611 FP, matricola 1080".

Le polveri derivanti dall'attività di frantumazione devono essere abbattute con idoneo impianto di abbattimento, costituito nel caso specifico da dispositivo di nebulizzazione dell'acqua. Tale impianto di abbattimento deve essere dotato di un sistema automatico che provvederà all'arresto dell'impianto in caso di insufficiente pressione dell'acqua.

Durata ore/giorno:	3	h
Durata giorni/anno:	130	giorni

Dovrà essere evitata la dispersione di polveri in atmosfera provenienti dai cumuli del materiale ancora da frantumare o frantumato (es: tramite umidificazione o copertura);

EMISSIONI DIFFUSE - Modalità di contenimento

1. dovrà essere in funzione presso l'impianto di frantumazione e stoccaggio dei materiali inerti, un impianto di umidificazione tramite nebulizzatore, che dovrà essere dotato di un sistema automatico che provvederà all'arresto dell'impianto in caso di insufficiente pressione dell'acqua;
2. al fine di ridurre la formazione delle polveri durante la movimentazione/caricamento nella tramoggia di alimentazione del frantoio, il materiale dovrà essere irrorato di acqua quando si trova ancora nei cumuli, che dovranno essere mantenuti adeguatamente umidi;
3. durante la fase di scarico nella tramoggia dovrà essere assicurata una adeguata altezza di caduta;
4. si dovrà provvedere alla bagnatura e pulizia dei percorsi dei mezzi e dei piazzali di pertinenza;
5. i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
6. all'interno dell'area i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità permessa;
7. sospensione dei lavori durante le giornate ventose (velocità del vento > 6 m/s).
8. i mezzi che trasportano rifiuti o MPS che possono liberare polveri devono essere dotati di coperture/telonature.

I valori limite delle emissioni sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto



si intendono stabiliti come medie orarie.

La messa in esercizio dell'emissione E02, che sarà effettuata ogni volta si attrezzerà un nuovo cantiere, dovrà essere comunicata almeno 15 giorni prima.

Per gli impianti di cui al punto 5 del capitolo precedente (E01), il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Garilesi-Pesci e C. srl,
Partita IVA/Codice fiscale:	00148680341
Sede legale:	Strada del Traglione n° 101/A, loc Casalbaroncolo nel Comune di Parma.
Gestore:	Geminiano Bertolotti
Sede legale impianti:	Quando non utilizzato, l'impianto staziona presso la sede della Ditta in Strada del Traglione n° 101/A, loc Casalbaroncolo nel Comune di Parma
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Impianto mobile di frantumazione di rifiuti speciali inerti non pericolosi (inerti derivanti da attività di demolizione) da utilizzare presso cantieri esterni
Settore attività CRIAER:	4.12
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	rifiuti frantumati (inerti da demolizione) [t/anno
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	19 500 t/anno
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	130
Altezza media sbocco emissione:	-
Temperatura media emissioni:	291°K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni*	
PM (Materiale Particellare):	10 Kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	292 Kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	49 Kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	19 000 Kg/anno

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



* I fattori emissivi sono stati calcolati per l'emissione n.1 dal consumo di gasolio del motore, pari a 15 litri/h. Non sono comprese le polveri dovute alle emissioni diffuse (emissione n. 2 ed altre emissioni diffuse polverulente).

I tecnici intervenuti: Alessandro Musiari, Alessandra Braccaioli, Roberto Marchignoli.

Il Tecnico Incaricato
Alessandro Musiari

La Responsabile del Distretto di Parma
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385* ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211* UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO ₃)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H ₂ SO ₄) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H ₃ PO ₄)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca(NH ₃)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR,FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoprp@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpa.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpa.emr.it

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 184-TER, COMMA 3, LETT. E),
 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
 (Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero*	
Anno	

(* riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Il sottoscritto Geminiano Bertolotti		Nato a Sorbolo		(PR)
il 30/06/1958	C.F. BRTGNN58H30I845A	di cittadinanza Italiana		
residente a Sorbolo	(PR)	in via Pastore	n. 18	
in qualità di Legale Rappresentante				
dell'Impresa Garilesi, Pesci & C. – Gruppo Ghiaini – S.r.l.		CF/P.IVA 00148680341		
Indirizzo Strada del Traglione				n. 101
Comune Parma	CAP 43122	Provincia Parma		
Cantiere di produzione				
Indirizzo				n.
Comune	CAP	Provincia		
in possesso di autorizzazione al recupero di rifiuti				n.
rilasciata in data		da		

DICHIARA CHE

- la sostanza/oggetto per la/il quale viene rilasciata la presente dichiarazione è prodotta/prodotto dalle operazioni di recupero svolte in ottemperanza al provvedimento autorizzativo sopra richiamato;
- la sostanza/oggetto ottenuta dalle operazioni di recupero è denominata _____;
- il lotto di sostanza/oggetto ottenuta/ottenuto dalle operazioni di recupero autorizzate è rappresentato dalla seguente quantità: mc: _____; t: _____;
- il predetto lotto è conforme alle caratteristiche specificate nel provvedimento autorizzativo sopra richiamato per il prodotto indicato precedentemente, come risulta dalla documentazione allegata alla presente;
- il predetto lotto di sostanza/oggetto è destinato al seguente scopo specifico: _____;

DICHIARA INOLTRE

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- di essere informato del fatto che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento UE n. 679/2016).

ALLEGA

- documentazione attestante le caratteristiche tecniche e merceologiche del lotto;
- documentazione attestante le caratteristiche chimico/fisiche del lotto (se necessarie);
- copia in corso di validità di un documento di identità del dichiarante.

(luogo)_____
(data)_____
(firma leggibile)

Nota: La presente dichiarazione va utilizzata qualora non siano già stati definiti modelli alternativi dalla regolamentazione nazionale o comunitaria in materia.

- 2 -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.